



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO
P.le DELLA RESISTENZA, SNC - 10060 CANDIOLO (TO)
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792
E-MAIL : toic83400e@istruzione.it – toic83400e@pec.istruzione.it – www.iccandiollo.edu.it C.F.
94043140014 – Codice Univoco Ufficio. UFQOJT

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE (Delibera 3-2025-2026 del 23 settembre 2025 del Consiglio di Istituto)

Il presente regolamento, in linea con le nuove disposizioni normative introdotte dalla **Legge n. 159/2023 (Decreto Caivano)**, disciplina le procedure relative alla frequenza scolastica e al contrasto del disagio giovanile e della dispersione. L'obiettivo è garantire il diritto allo studio e il pieno adempimento dell'obbligo di istruzione.

1. Normativa di riferimento

- Legge n. 159/2023 (Decreto Caivano)

, che ha convertito il Decreto Legge 123/2023 e ha introdotto l'articolo 12, recante nuove misure per la scuola.

- **Articolo 570-ter del Codice penale**, che stabilisce sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione.
- Legge n. 85/2023

, che ha convertito il Decreto-legge 48/2023, introducendo requisiti di frequenza per l'Assegno di inclusione.

2. Obblighi e monitoraggio della frequenza

Il dirigente scolastico ha il compito di verificare la regolare frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione.

- **Il coordinatore di classe (o il team docente per la scuola primaria)** deve monitorare costantemente le assenze degli alunni.
- Deve prontamente avvisare il dirigente scolastico nel momento in cui uno studente superi i

15 giorni di assenza, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza motivi giustificati.

3. Procedure in caso di irregolare frequenza

- **Comunicazione alla famiglia:** Se uno studente risulta assente per più di 15 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di tre mesi senza giustificato motivo, la scuola comunica l'irregolarità al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione.
- **Segnalazione al sindaco:** Se lo studente non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa il sindaco entro sette giorni. Il sindaco procederà quindi a un'ammonizione nei confronti del responsabile.

4. Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo

L'articolo 570-ter del Codice penale prevede che:

- Chi non iscrive i figli a scuola nei tempi previsti dalla legge è passibile di

reclusione fino a due anni.

- Quando le assenze ingiustificate superano i 15 giorni, o comunque costituiscono elusione dell'obbligo scolastico, si può incorrere nella

reclusione fino a un anno. A tal fine si considera elusione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- La mancata frequenza regolare e documentata dell'obbligo scolastico per i minorenni può anche comportare la perdita del diritto all'

Assegno di inclusione per il nucleo familiare.

5. Calcolo e giustificazione delle assenze

- Le assenze sono calcolate in ore. Vengono incluse in questo calcolo anche le ore di ritardo all'ingresso e di uscita anticipata rispetto all'orario scolastico.
- Tutte le assenze devono essere adeguatamente giustificate.
- Non vengono conteggiate nel calcolo del monte ore obbligatorio:
 - Le ore di mensa per gli studenti iscritti al tempo prolungato, sebbene le assenze relative debbano essere comunque giustificate. Se continuative, possono richiedere un'apposita certificazione medica.

- Le ore pomeridiane dedicate ad attività facoltative, come progetti, concorsi o uscite didattiche.
- Vengono considerate come presenze le assenze dovute a motivi di salute per cui lo studente segue programmi di apprendimento personalizzati (istruzione domiciliare) o frequenta attività didattiche in ospedali o luoghi di cura (sezioni ospedaliere).
- Le assenze dovute a provvedimenti disciplinari non rientrano nelle deroghe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Gambellini
Firmato in digitale